



N. **635** di prot.

Tolmezzo 9/3/2018

Referente: *dott.ssa Annalisa Faggionato* (☎ 0433 481611)

✉: *rup@aspcarnia.it*

*Procedura aperta riguardante l'appalto per l'affidamento del servizio energia plus ai sensi e per gli effetti dell'allegato II, del d.lgs. n.115/2008 s.m.i., nonché la fornitura dell'energia termica ed elettrica, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed elettrici, preceduti da adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale degli stessi, a servizio degli immobili di proprietà.*

*CIG: 7337023EE7*

## **RISPOSTE AI QUESITI N. 7 POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN MERITO AL BANDO PROT. N. 228 DI DATA 23.01.2018**

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti in relazione al sopraindicato bando:

Quesito t)

All'art. 6 del Capitolato di Appalto, DURATA DELL'APPALTO è riportato:

“L'Amministrazione ha optato per l'affidamento del SERVIZIO ENERGIA PLUS degli immobili di sua proprietà e/o pertinenza per una durata contrattuale che consenta al futuro Impresa di rientrare, a fronte del risparmio energetico ottenuto, degli investimenti necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione proposti e quelli specificatamente richiesti dall'Amministrazione.

La durata dell'appalto è pertanto fissata in 5 (cinque) anni che avranno inizio dalla data di consegna del servizio risultante da apposito verbale sottoscritto tra l'Impresa e la Stazione Appaltante.”

Sempre nel Capitolato di appalto, all'art. 14 comma 2 - Corrispettivo Servizio Energia Elettrica, Corrispettivo fornitura energia elettrica viene riportato:

“Per quanto riguarda la fornitura Energia Elettrica la determinazione del canone da corrispondere all'Impresa avverrà in funzione del monte kWh effettivamente contabilizzati dai contatori. Per ciascun immobile, sarà quindi applicato il corrispettivo unitario offerto (€/kWh) per il numero di kWh effettivamente contabilizzati al netto dell'energia elettrica generata dai pannelli fotovoltaici ove installati.

Dalla lettura di quanto sopra, quindi, emerge il concetto secondo cui gli investimenti effettuati dalla ditta vengono recuperati attraverso sia il canone di disponibilità sia dal risparmio energetico ottenibile dagli investimenti stessi. Tuttavia, in riferimento agli investimenti di natura elettrica, si chiede come possa determinarsi una valorizzazione economica del risparmio energetico a favore della ditta dato che il corrispettivo per la fornitura dell'energia elettrica verrà determinato in funzione dell'effettivo consumo contabilizzato dai contatori. In tal modo, infatti, l'eventuale risparmio energetico a favore della ditta non verrà riconosciuto.

**RISPOSTA:** L'azienda proponente come previsto nell'offerta economica dovrà provvedere a definire un costo €/kWh che potrà tener conto dell'eventuale risparmio energetico.

Quesito u)

Nel CSA, all'art.12 comma1 Interventi di adeguamento normativo è indicato:

“Gli interventi di adeguamento normativo, dovranno essere effettuati su tutti gli impianti oggetto della gara nel rispetto delle attuali normative vigenti; il corrispettivo per la loro esecuzione è da ritenersi compreso nel prezzo di cui al successivo articolo 14 “Offerta economica””.

Nulla sarà dovuto all'Impresa per la stesura dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi e per la redazione delle eventuali pratiche amministrative che si dovessero rendere necessarie per ottemperare a tutte le prescrizioni vigenti. Inoltre in fase di presentazione dell'offerta tecnica, i concorrenti dovranno predisporre i progetti preliminari delle opere di adeguamento normativo, avendo cura di prendere quale riferimento, le seguenti normative:

- normative del Ministero dell'interno sulla sicurezza degli impianti termici a combustibili liquidi e gassosi;
- disposizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di qualsiasi tipo;
- prevenzione dell'inquinamento dell'aria, legge 615/66 e regolamento di attuazione;
- normative inerenti la sicurezza degli impianti, Legge 46/90, DPR 447/91 e norme ISPESL;
- norme per la prevenzioni degli infortuni su lavoro, DPR 547/55 e seguenti;
- normative inerenti la sicurezza degli impianti elettrici e speciali, norme CEI e relative leggi;
- norme UNI-CIG, UNI CTI, UNI EN ISO;
- legge 10/91 e DPR 412/93;
- tutte le Leggi, Decreti, Circolari, ecc., statali, regionali, comunali, che in qualche modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i regolamenti edilizi, le leggi per la salvaguardia dell'ambiente e così via.

Nella lettera di risposta ai quesiti n. 2 del 13-02-2017 è stato chiarito quanto segue:

- per gli impianti elettrici è presente Dichiarazione di rispondenza (DI.RI) redatta dall'Ing. Mauro Cossalter pubblicata unitamente alla relazione tecnica;
- l'impianto termico è provvisto di omologazione I.S.P.E.S.L.;
- In data 13/10/2017 è stata depositata SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine.

Da quanto sopra si desume quindi che gli impianti oggetto dell'appalto siano sostanzialmente in regola con la normativa vigente, situazione confermata da quanto è stato possibile visionare in fase di sopralluogo.

Tuttavia, vi sono difformità rilevabili solo attraverso rilievi strumentali e/o attraverso lo smontaggio di componentistica varia (es.: colore distintivo dei cavi elettrici, misure impianto di terra, corretto tempo intervento interruttori differenziali, portate aria insufficienti..).

Si chiede pertanto di indicare se codesta spettabile Amministrazione è a conoscenza di eventuali situazioni di difformità che richiedono adeguamento alla normativa vigente. In caso affermativo, si chiede di mettere a disposizione tutti gli elementi necessari per poter redigere il progetto di adeguamento richiesto dai documenti di gara. In caso di risposta negativa, si chiede invece quale sarà l'effettivo oggetto di valutazione per l'assegnazione dei 10 punti di cui al punto C2.3 (pag. 11 del Disciplinare di gara).

RISPOSTA: Ad oggi l'Amministrazione non è a conoscenza di difformità di sorta degli impianti.

Il punteggio previsto al punto C.2.3 del Disciplinare di gara si riferisce al progetto dei lavori di adeguamento di riqualificazione energetica proposto in sede di gara.

Quesito v)

In relazione alle richieste riportate a pagina 77 del Capitolato Speciale d'Appalto nell'“APPENDICE 5 – Descrizione degli interventi minimi richiesti” dove viene richiesta la “Sostituzione illuminazione ad oggi presente con sistema a led dotato di dispositivi di Building automation”, in sede di sopralluogo è stato comunicato che detta sostituzione si riferisce ai blocchi B e C in quanto per il blocco A (parte storica) è in corso un appalto di riqualificazione che prevede fra gli altri interventi quello di sostituzione dell'illuminazione con lampade a LED.

Si chiede di confermare quanto appreso in fase di sopralluogo ovvero che la sostituzione richiesta è riferita ai soli blocchi B e C.

RISPOSTA: Si conferma che la sostituzione dell'illuminazione è riferita alla sola parte nuova (blocchi B e C).

IL R.U.P.

Dott.ssa Annalisa Faggionato

*documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e succ. mod. ed int.*